

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (gas, acqua, telefoni, elettricità.) NON POSSONO chiedere o accettare certificati dai cittadini.

A questi soggetti i cittadini possono consegnare solo autocertificazioni, i certificati sono nulli. Le autocertificazioni sono scritte e firmate dai cittadini, senza ricorrere agli uffici comunali.

Il cittadino può firmare due tipi di dichiarazione:

**Autocertificazione** che contiene i dati che ci sono su uno o più certificati (sono nato a..., mi sono sposata il..., risiedo nel comune...). Deve solo essere firmata e consegnata o spedita all'ufficio che la richiede.

**Dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà contiene notizie che non ci sono nei certificati del Comune (sono erede di..., sono proprietario di..., sono dipendente della ditta...) ma che possono essere comunque dichiarate.

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive hanno lo stesso valore dei certificati ma sono gratuite e non è necessaria la autenticazione della firma.

A seguito della entrata in vigore della legge 183/2011 dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (gas, acqua, telefoni, elettricità.).

Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI.

Ciò significa, non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all'ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all'ufficio anagrafe. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo.

Le certificazioni potranno essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato.

Il cittadino può firmare due tipi di dichiarazione:

- **Autocertificazione** che contiene i dati che ci sono su uno o più certificati (sono nato a..., mi sono sposata il..., risiedo nel comune...). Deve solo essere firmata e consegnata o spedita all'ufficio che la richiede.
- **Dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà contiene notizie che non ci sono nei certificati del Comune (sono erede di..., sono proprietario di..., sono dipendente della ditta...) ma che possono essere comunque dichiarate.

Le autocertificazioni non sono soggette né all'autentica della firma né all'imposta di bollo e la responsabilità dell'atto è a carico del dichiarante. Possono essere consegnate o trasmesse all'Ente richiedente anche tramite posta ordinaria, corredate dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Di seguito, alcuni tra i più utilizzati moduli di autocertificazione: